

# Se lo Stato non paga, perde

*Il fisco non può esigere sanzioni e interessi da un'azienda in difficoltà perché non riesce a incassare i suoi crediti nei confronti della pubblica amministrazione*

Il fisco non può esigere sanzioni e interessi quando è lo Stato il primo a non pagare. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, condannando l'Agenzia delle entrate a restituire a un'impresa 2,5 milioni di euro tra sanzioni e interessi. La Cgt ha riconosciuto come fondata la tesi della "forza maggiore", ha cioè dato peso all'inadempienza della pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa, che vantava crediti per oltre 50 mln.

Stellato a pag. 22

## Lo Stato non può esigere sanzioni e interessi se è il primo a non pagare

DI EZIO STELLATO

Il fisco non può esigere sanzioni e interessi quando è lo stato il primo a non pagare. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 220572025, condannando l'Agenzia delle entrate a restituire a un'impresa 2,5 milioni di euro tra sanzioni e interessi versati a seguito di avvisi bonari relativi agli anni 2012-2014. La Cgt ha riconosciuto come fondata la tesi della "forza maggiore", ha cioè dato peso all'inadempienza della pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa, che vantava crediti per oltre 50 milioni di euro liquidati per una committenza pubblica con anni di ritardo. Il collegio giudicante, composto dai magistrati Passero, Laudiero e Mercurio, ha affermato che qualora un'impresa dimostri l'impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi fiscali per la mancata riscossione di crediti dalla pubblica amministrazione, e al contempo provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'inadempimento (azioni giudiziarie, tentativi di incasso, ricorso a finanziamenti), non è tenuta a pagare né sanzioni né interessi. La Corte ha richiamato, a supporto, l'orientamento consolidato della Cassazione (sentenza 987/2023), secon-

do cui la forza maggiore nel diritto tributario esige due elementi: oggettivo, cioè la presenza di circostanze eccezionali ed estranee al contribuente; soggettivo, cioè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure possibili per evitare l'inadempimento. L'impresa aveva prodotto tre perizie tecniche e centinaia di documenti a supporto della propria posizione, dimostrando che, se le somme dovute fossero state corrisposte tempestivamente dalla p.a., essa avrebbe avuto la liquidità necessaria per adempiere agli obblighi tributari. I giudici hanno riconosciuto anche che le operazioni straordinarie avvenute nel frattempo (fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda) non hanno avuto finalità distrattive, e che la posizione Iva di gruppo non rappresentava un ostacolo all'accoglimento del ricorso. Oltre al rimborso, la Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese legali, quantificate in 15 mila euro.

— © Riproduzione riservata — ■

